

Dott. Giovanni Maria CONTI
Dott. Emanuela Maria CONTI
Dott. Marcello PRIORI
Avv. Michelangelo PALLADINO

Dott. Domenico MAISANO
Avv. Emanuela REGAZZI
Dott. Simone DALLEDONNE
Avv. Corrado BLANDINI
Dott. Lorenzo PICCININI

Dott. Florjan SHTYLLA

Consulenti

Dott. Sergio CONTI
Dott. Oscar GOFFREDI
Dott. Paolo VILLA

Newsletter n. 2/2013

Nella speranza di fare cosa gradita, inviamo una breve informativa per illustrarVi sinteticamente le più rilevanti novità fiscali e le scadenze relative al periodo maggio.

SOMMARIO

SLITTAMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL 730	2
DVR – OBBLIGHI PER LE MICRO IMPRESE.....	3
NOTIZIE FLASH.....	5
<i>REDDITO D'IMPRESA</i>	<i>5</i>
<i>RAPPORTI CON LA P.A.</i>	<i>5</i>
<i>IVA.....</i>	<i>6</i>
<i>IMPOSTA DI REGISTRO</i>	<i>6</i>
<i>ACCERTAMENTO</i>	<i>6</i>
<i>CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE</i>	<i>7</i>

SLITTAMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL 730

Il Decreto Legge 54 del 22 maggio 2013 che introduce la sospensione della prima rata dell'Imu ha dei riflessi anche sui termini per la presentazione del Modello 730.

Infatti, a seguito di un appello lanciato dai Caf, il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso un Decreto ha previsto che la scadenza per la presentazione del Modello ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati slitterà al 10 giugno.

Come sappiamo è diritto del contribuente destinare il Credito Irpef emergente dalla dichiarazione dei redditi alla compensazione dell'Imu dovuta. In questi termini, quindi, la scelta del Governo di sospendere, seppur temporaneamente, il versamento della prima rata dell'Imu, ha vanificato la scelta effettuata dai contribuenti che hanno portato giustamente a compensazione il credito d'imposta.

Soggetti interessati

I contribuenti interessati alla proroga sono quelli che hanno affidato la presentazione della propria dichiarazione:

- ▶ ai Caf;
- ▶ ai professionisti abilitati.

Nessun slittamento invece per chi si è affidato a:

- ▶ sostituto d'imposta;
- ▶ ente previdenziale.

Effetti della proroga

La proroga consentirà ai Caf e ai professionisti abilitati di beneficiare di un maggior lasso di tempo per rivedere le dichiarazioni già presentate, e in questo modo, evitare la complessa trafila prevista per la presentazione del 730 integrativo con la richiesta di rimborso del credito.

Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione attraverso il sostituto d'imposta e l'ente previdenziale si prospettano invece due opzioni:

- ➔ attendere la data del 31 agosto 2013; dalla quale, qualora la riforma relativa alla disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare auspicata dal Governo non andasse a buon fine, l'opzione espressa nel 730 sarebbe ancora valida e il contribuente potrebbe beneficiare della compensazione;
- ➔ chiedere il rimborso attraverso il modello integrativo attraverso il canale dei Caf e dei sostituti d'imposta.

DVR – OBBLIGHI PER LE MICRO IMPRESE

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Obblighi

Dal 3 giugno 2013 (in quanto il 1° giugno 2013 è un sabato) l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate, già previsto per le imprese più grandi, viene esteso anche alle imprese che occupano fino a 10 addetti, per le quali non sarà più valida l'autocertificazione.

L'omessa o incompleta valutazione comporta sanzioni penali e un aggravio di responsabilità penale in caso di infortuni.

Soggetti interessati

Le nuove procedure riguardano i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (c.d. micro imprese). Tali procedure semplificate sono a disposizione anche delle aziende fino a 50 lavoratori (c.d. mini imprese), che hanno facoltà, e non obbligo, di farne uso, in alternativa a quelle ordinarie. Per quanto riguarda invece le micro imprese, le procedure standardizzate, devono essere obbligatoriamente attuate; in quanto l'autocertificazione già elaborata avrà efficacia fino al 31 maggio.

Il datore di lavoro che non si sia avvalso di questa facoltà o deroga, ma abbia attuato fin dall'inizio la procedura ordinaria, non dovrà rielaborare il documento secondo le procedure standardizzate, ma eventualmente aggiornarlo.

<p>Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)</p>	<p>La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate.</p> <p>Esclusioni: sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28 d.lgs. 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere: <ul style="list-style-type: none"> a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni.
<p>Aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6)</p>	<p>La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 28 d.lgs. 81/08.</p> <p>Esclusioni: sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); ➔ aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7).

Il decreto, fermo restando i limiti numerici sopra indicati, si riferisce alla generalità dei datori di lavoro, secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale lo identifica nel soggetto titolare del rapporto di lavoro, o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. In quest'ottica si identifica la responsabilità del titolare dello studio professionale, la quale scaturisce anche dal contenuto del Ccnl di categoria del 29 novembre 2011 e dal successivo accordo del 31 gennaio 2012.

Studi professionali

L'accordo applicativo del D. Lgs. 81/2008 è rivolto alla sicurezza non solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in questo contesto organizzato. Pertanto, per l'identificazione della tipologia del datore di lavoro (con riferimento ai limiti numerici), occorre tener conto anche del numero dei collaboratori e dei professionisti.

Schema delle procedure

Lo schema della procedura standardizzata contenuta nel Decreto del 30 novembre 2012 ricalca quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, indicando però un preciso percorso da seguire articolato in quattro fasi successive:

1. descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;
2. individuazione dei pericoli presenti in azienda;
3. valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4. definizione del programma.

NOTIZIE FLASH

REDDITO D'IMPRESA

Deducibili i costi per fatture soggettivamente inesistenti

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.12503 del 22 maggio 2013, ha affermato che in funzione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva versata a soggetto diverso dal cedente/prestatore che ha, tuttavia, emesso la fattura non può essere negato se non sulla base di oggettivi elementi presuntivi che inducano a escludere la "buona fede" del committente/cessionario, che questi, cioè, non abbia avuto (e non abbia potuto avere, avendo in proposito adottato tutte le ragionevoli precauzioni) la consapevolezza di partecipare, con il proprio acquisto, a illecito fiscale dell'emittente delle fatture contestate o di altro operatore intervenuto a monte della catena di prestazioni.

(Cassazione, sentenza n. 12503 del 22 maggio 2013)

RAPPORTI CON LA P.A.

Conto alla rovescia per l'obbligo della fattura elettronica verso la P.A.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2013 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55 del 3 aprile 2013 con cui viene individuato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche. In questo modo sono diventate

operative le regole tecniche per la gestione della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni statali, che diventerà obbligatoria a 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Il termine è, invece, individuato in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat. Fanno eccezione le Amministrazioni locali, per le quali la decorrenza sarà determinata con decreto ministeriale.

(D.M. n.55 del 03 aprile 2013, G.U. n.118 del 22 maggio 2013)

IVA

Data di effettuazione dei servizi in funzione del contratto

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.16/E del 21 maggio 2013 ha offerto chiarimenti in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia. Tra i vari chiarimenti si segnala come in caso di prestazione ultimata ma corrispettivo non ancora determinabile secondo le previsioni contrattuali, assume rilevanza il momento in cui si realizzeranno gli elementi che permettono di determinare il corrispettivo. L'emissione della fattura da parte del fornitore comunitario o di un documento da parte del fornitore extracomunitario, avente lo scopo di certificare l'operazione resa, può considerarsi indice di ultimazione.

Ne deriva che la ricezione della fattura, o del documento, deve essere assunta come momento di effettuazione della prestazione anche in mancanza di pagamento. Spazio è stato dedicato anche alle prestazioni relative allo specifico settore delle telecomunicazioni. In particolare, si evidenzia una risposta poiché, alla luce dell'oggetto della domanda, essa assume valore generale. Infatti, l'Agenzia delle entrate ha risposto in merito al trattamento da riservare alle prestazioni che, pur non avendo carattere continuativo o periodico, sono compiute in un arco temporale lungo e prevedono la maturazione di corrispettivi a SAL. L'Agenzia ha chiarito che, non assumendo rilevanza la maturazione del corrispettivo, rileva l'ultimazione del servizio ed eventuali pagamenti precedenti.

(C.M. n. 16 del 21 maggio 2013)

IMPOSTA DI REGISTRO

La Cassazione detta le regole per l'individuazione dell'abitazione di lusso

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.12517 del 22 maggio 2013, ha ricordato come in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, occorre fare in ogni caso riferimento ai requisiti fissati dal D.M. 2 agosto 1969 in forza del quale, sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Nel calcolo della superficie utile deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificatamente esclusi ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia.

(Cassazione, sentenza n.12517 del 22 maggio 2013)

ACCERTAMENTO

È abuso del diritto vendere marchi e riacquistarli subito dopo a un prezzo maggiore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.12282 del 20 maggio 2013 ha affermato che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, in virtù del quale resta precluso ai contribuenti il conseguimento di vantaggi fiscali, ove ottenuti, come nel caso di specie, mediante l'uso distorto di strumenti giuridici – quali la cessione a terzi di marchi a prezzo ridotto e l'immediato successivo acquisto, verso un corrispettivo annuale di gran lunga maggiore, del mero diritto di sfruttamento parziale – idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei vantaggi fiscali.

(Cassazione, sentenza n.12282 del 20 maggio 2013)

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE**La cessazione dell'impresa non può essere diversa dalla cancellazione dal Registro imprese**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11995 del 19 aprile 2013 ha ribadito che l'iscrizione e la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese assolvono una comune funzione di pubblicità nell'interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita un'aggiornata cognizione dello stato e dell'attività dell'impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali. La disciplina prevista dal nuovo art.10 L.F. costituisce espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l'imprenditore si trova addirittura in una posizione antitetica, per la ovvia ragione che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificata (vedasi sentenza n.22431/11). L'art.10, co.2 L.F. non prevede, dunque, la possibilità per il debitore di dimostrare che la cessazione dell'impresa sia intervenuta in data diversa dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

(Cassazione, sentenza n.11995 del 19 aprile 2013)

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

Conti Priori Palladino Associati

Dott.ssa Emanuela Maria Conti

